

Protocollo N. 1026/plo/AP/sm

Piacenza, 23 APR. 2020

Al Dott.
Raffaele Iandolo
Presidente CAO Nazionale

E p.c. Al Dott.
Filippo Anelli
Presidente FNOMCeO

Al Dott.
Marco Poladas
Ufficio Legale FNOMCeO

Loro indirizzi mail



come anticipato nella telefonata di ieri pomeriggio, desidero ribadire che la comunicazione CAO del 1 marzo 2011 *"Problematiche inerenti alla certificazione rilasciata dagli odontoiatri liberi professionisti ai fini della assenza per malattia"* contiene inesattezze che hanno determinato e continuano a determinare incomprensioni e contrasti fra medici di famiglia ed odontoiatri.

Ritengo pertanto che sarebbe opportuno fornire a tutti i colleghi interessati una idonea informativa e la indicazione del corretto comportamento prescrittivo.

L'art 55-septies della cosiddetta Legge Brunetta prevede infatti che:

2- In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente

4- L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

1- Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

-2-

Il nostro Codice deontologico all'art.24 Certificazione ed all'art.78 Tecnologie informatiche e relativi Indirizzi applicativi mi pare che chiariscano bene anche gli aspetti deontologici della questione, senza possibilità di dubbio in merito al fatto che la responsabilità del certificato sia in capo al medico e/o all'odontoiatra che visita il paziente, con tutto quanto ne consegue.

Preso atto dunque che ogni medico ed odontoiatra deve rilasciare certificato di malattia al proprio paziente se constata una sua inidoneità al lavoro, e che deve farlo con le modalità stabilite dalla Legge perché la inosservanza costituisce illecito disciplinare, notiamo che effettivamente non è previsto un regime sanzionatorio per i liberi professionisti, odontoiatri compresi. Fatto questo che non può e non deve portare alla conclusione che sia per tale motivo legittimo e deontologicamente corretto rifiutarsi di certificare la malattia nei modi previsti dalla Legge e dal Codice deontologico.

Con esclusione di eventi con prognosi di oltre 10 giorni o di eventi che si ripetano più di due volte nell'anno solare.

Certo di un Tuo risolutivo intervento, e del contributo che potrà fornire l'Avv. Poladas che ieri ha ascoltato con pazienza le mie osservazioni, Ti porgo i miei più cordiali saluti



IL PRESIDENTE
(Dott. Augusto Pagani)

